



[Sentenza n. 43 del 2024](#)

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta

decisione del 6 febbraio 2024, deposito del 19 marzo 2024

Comunicato stampa del [19 marzo 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ord. n. 65 del 2023](#)

parole chiave:

AUTOMATISMI LEGISLATIVI – PRECLUSIONE ASSOLUTA –
REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORATORE STRANIERO

disposizione impugnata:

- art. 103, comma 10, lett. c) del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 32](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 8 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte solleva in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nella parte in cui fa derivare il **rigetto automatico della istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero** dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del TU stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), **senza prevedere che la pubblica amministrazione debba accertare che l'istante rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato** o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Il giudice rimettente ritiene che l'automatica preclusione dell'istanza dia luogo a una violazione dell'art. 3 Cost. – per contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità – e dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, laddove quest'ultimo preclude agli Stati contraenti la Convenzione di far derivare dalla commissione di un reato l'automatica espulsione dello straniero e il diniego del permesso di soggiorno.

La questione di legittimità costituzionale trae origine da un giudizio di annullamento di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato e dalla relativa istanza di emersione dal lavoro

irregolare: l'invalidità del contratto viene motivata dalla pubblica amministrazione sulla base della duplice condanna del lavoratore per il reato *ex* art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 che sanziona il c.d. piccolo spaccio, ossia la produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti e psicotrope di lieve entità.

La questione di legittimità costituzionale viene dichiarata fondata per violazione dell'art. 3 Cost. (con assorbimento della doglianza relativa all'art. 117, primo comma, Cost.).

Nello specifico, **risulta irragionevole** «la tecnica normativa adottata dal comma 10, lettera c), dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020», che **affianca a taluni reati particolarmente gravi** l'ampio novero dei «reati inerenti agli stupefacenti», all'interno del quale rientra **anche una condotta** – quella che integra gli estremi dell'illecito di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – **caratterizzata da tratti di ridotta offensività**.

Inoltre, la stessa disposizione censurata adotta, fra gli indici idonei a fondare la presunzione *iuris et de iure* di pericolosità, quello della condanna per reati che comportano l'obbligo di arresto in flagranza, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., ossia una previsione che, nel caso del reato che viene qui in rilievo, non trova applicazione.

Ancora, la norma oggetto dell'odierna censura **si porrebbe in contrasto con *l'id quod plerumque accidit*, poiché riconduce alla condanna per un reato di lieve entità una presunzione assoluta di pericolosità**, che non consente di verificare in concreto se lo straniero continui o meno a rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza. Infatti, con riguardo a un reato di ridotta offensività, è possibile desumersi la non pericolosità attuale sulla base di una serie di indici, quali il tempo trascorso dal momento della condanna, l'avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo eventualmente seguito, il comportamento tenuto successivamente alla condanna, nonché da ulteriori eventuali fattori ritenuti idonei.

Per tali ragioni, la norma censurata si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza.

Al contempo, **viola anche il principio di proporzionalità (in concreto), poiché inibisce – senza possibilità di eccezione – l'accesso alle procedure di regolarizzazione, non tenendo conto della concreta situazione del singolo e in particolare delle effettive minacce che può porre all'ordine pubblico e alla sicurezza.** Infine, l'automatismo non è coerente con la stessa finalità della legge, «ispirata all'istanza di favorire l'integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Per tali motivazioni, **la Corte costituzionale giunge a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.**

Con riguardo agli effetti della pronuncia, nella decisione si evidenzia che, in conseguenza di essa, al reato di piccolo spaccio si applica la disciplina dell'art. 103, comma 10, lettera d), così che l'avvenuta condanna può essere adottata solo come indice di pericolosità da accertare in concreto, e non da presumere in astratto.

Simone Barbareschi